



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 46 DEL 22-04-2011	OGGETTO: Comunita' alloggio SS. Salvatore - Rinnovo concessione quinquennale all'ATI RES NOVA SERVIZI di Quartu Sant'Elena e LA VIOLA DEL PENSIERO di Cagliari.
--	---

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventidue** del mese di **aprile** alle ore 13:50, nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

MELONI ROBERTO	SINDACO	P
PUSCEDDU MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MARROCCU NATALIA	ASSESSORE	A
MARCEDDU CLAUDIO	ASSESSORE	P
CASULA FILIPPO	ASSESSORE	A
Presenti		Assenti
3		2

Presiede l'adunanza il Sig. **DOTT. ING. MELONI ROBERTO** nella sua qualità di **SINDACO** . Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DR. MACCIOTTA DANIELE**. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”

VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Socio-Culturale:

- n. 9 del 19.01.05 con la quale si indice l’Asta Pubblica per la concessione del servizio di gestione della Comunità alloggio anziani da esperirsi con le modalità di aggiudicazione ai sensi del R.D. 827/1924 art. 73 lett.c) con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 14 della L.R. 16/97, per la durata di cinque anni rinnovabili, canone annuale posto a base d’asta €60.000,00 con offerte in aumento, e si approvano nel contempo l’avviso di gara e il Capitolato d’oneri allegati a detta determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- n. 25 del 5.04.2006 con la quale si prende atto dei verbali di gara e si aggiudica il servizio di gestione in concessione della Comunità Alloggio anziani alla associazione temporanea di impresa costituita dalle coop. La Camelia”, Senorbì - “La Viola del Pensiero”, Cagliari – “ Res Nova Servizi”, Quartucciu, che presenta un’offerta in aumento di € 10.000,00 sull’importo a base d’asta annuale di € 60.000,00, da cui discende un importo quinquennale complessivo di €350.000,00;

ATTESO che con atto del 2.5.2006 rep. 51981/23873 stipulato presso lo studio notarile Ugo Fadda notaio in Muravera, le imprese “La Viola del Pensiero Società Cooperativa Sociale-Cagliari e Res Nova Servizi Società Cooperativa Sociale- Quartu S.Elena, hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla “Camelia Società Cooperativa Sociale”, cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto;

VISTO il contratto rep n. 6 del 2 maggio 2006 stipulato tra questa Amministrazione e l’ATI come su identificata per la durata di anni cinque con decorrenza 2.05.2006 e sino al 30.04.2011 eventualmente rinnovabili per altri cinque anni;

ATTESO che la Coop. Res Nova Servizi ha fatto pervenire agli uffici, copia del Verbale di Assemblea del giorno 12.05.2006 con il quale è stato deliberato il cambio di sede sociale della Coop. Res Nova Servizi da Quartucciu, via Etiopioia n. 37 a Quartu S.Elena Via Germania n. 34;

VISTA la nota prot. 5852 del 20.10.2010 con la quale la Coop.Res Nova Servizi – Quartu S.E. comunica che la Soc.coop. La Camelia – Senorbì, è stata posta in scioglimento e liquidazione dal 29.01.2010 e pertanto non è più in possesso dei requisiti di legge per svolgere il mandato collettivo speciale con rappresentanza; comunica inoltre che la gestione e l’organizzazione del servizio è già da tempo sotto il controllo delle altre società facenti parte dell’ATI e che sono al vaglio le trattative per la fuoriuscita dall’associazione temporanea d’impresa, della Coop. La Camelia-Senorbì e per la definizione alla stessa Res Nova Servizi – Quartu S.E., dell’incarico di nuovo capogruppo, essendo la stessa in possesso dei requisiti necessari alla prosecuzione del servizio.

VISTO il certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio di Cagliari in data 6.07.2010, dal quale risulta che l’impresa Cooperativa La Camelia di Senorbì è in stato di scioglimento e liquidazione dal 29.01.2010 e pertanto non più in possesso dei requisiti per svolgere l’attività di mandatario dell’originaria ATI;

VISTO l’art. 95 del DPR n. 554/1999 che dispone “*In caso di fallimento dell’impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,*

inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.”

DATO atto che nel rispetto del principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, rispetto all'assetto originario risultante dal loro impegno in sede di offerta, infatti qualora fosse ammessa l'integrazione o la sostituzione ex post dei componenti di una ATI la garanzia di affidabilità della stessa verrebbe di fatto ad essere svilita, in quanto oggetto di potenziale rideterminazione a danno dell'Ente appaltante. Tuttavia il Consiglio di Stato ha ammesso la modificabilità soggettiva di una compagine raggruppata nell'ipotesi in cui si verifichi il recesso di una o più società, se le rimanenti risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti in sede di gara. Il divieto di modificazione soggettiva dei partecipanti si riferisce ai casi in cui nuove imprese si aggiungano, ovvero si sostituiscano, a quelle che originariamente hanno dato vita al raggruppamento e non anche pertanto alla fattispecie in cui rispetto al RTI originario, vi sia stato il successivo recesso di uno o più componenti.

CONSIDERATO che ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale, la nuova associazione temporanea di impresa doveva trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 2010 gli atti notarili comprovanti l'avvenuta modifica dell'associazione e il conseguente conferimento del mandato di rappresentanza.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio socio-culturale n. 161 del 9.11.2011 con la quale si prende atto dello stato di scioglimento e liquidazione della Coop. La Camelia – Senorbì e nel contempo si dispone la prosecuzione dell'appalto di concessione della gestione della Comunità Alloggio anziani con la costituenda nuova ATI formata dalla Coop. Res Nova Servizi – Quartu S.E e dalla Coop. La Viola del Pensiero Società Cooperativa Sociale- Cagliari che intende incaricare come capogruppo la Coop.Sociale Res Nova Servizi – Quartu S.E., in quanto l'Amministrazione nulla ha da rilevare riguardo la conduzione della Comunità Alloggio perchè la stessa, oltre a soddisfare appieno le esigenze ospiti ai quali è garantito un supporto socio-assistenziale appropriato ai loro bisogni, adempie completamente al rispetto degli obblighi contrattuali sia per quanto concerne la manutenzione ordinaria dello stabile che per la gestione del personale in essa operante;

VISTA la nota prot. 6715 del 24.11.2010 con cui è stato trasmesso l'atto costitutivo della nuova ATI formata da Coop. Res Nova/ Quartu S.Elena e Coop. La Viola del Pensiero/Cagliari

VISTA la richiesta di finanziamento prot. 4174 del 18.06.2009 inoltrata alla RAS – Assessorato alla Programmazione per interventi di adeguamento strutturale e riqualificazione della Comunità Alloggio SS. Salvatore

CONSIDERATO che nel quinquennio presumibilmente saranno eseguiti i lavori di adeguamento di cui sopra;

CONSIDERATO che nei richiamati atti di gara è prevista la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere al rinnovo contrattuale e che la stessa perviene a questa scelta perché ha rilevato la sussistenza:

- del pubblico interesse, in quanto l'aggiudicatario della concessione ha regolarmente corrisposto il canone di concessione, ha esercitato l'attività senza arrecare disservizio all'utenza e ha incrementato l'occupazione nel territorio;
- della convenienza, stante il fatto che la struttura verrà riqualificata con una nuova destinazione e al momento non si è in grado di quantificare i tempi di realizzazione dei lavori perchè i finanziamenti richiesti non sono ancora pervenuti e pertanto non vi sono le condizioni oggettive per espletare una nuova gara;

ATTESO che la tutela della par condicio è stata assicurata e i principi comunitari trasparenza, pubblicità parità di trattamento come disposti dall'art. 30 del Codice degli appalti, sono stati rispettati nel citato bando di gara in quanto tutti i potenziali concorrenti hanno avuto conoscenza delle condizioni di gara e quindi del possibile rinnovo;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio con nota Prot. n° 2324 del 20 aprile u.s. ha richiesto, ai fini istruttori, la disponibilità al rinnovo della concessione all'attuale gestore, informandolo al contempo della possibilità che l'Amministrazione debba eseguire delle importanti modifiche alla struttura;

DATO atto che con nota prot. n. 2363 del 22 aprile 2011 la Res Nova Servizi Innovativi per la Collettività ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori cinque anni, con assunzione del possibile disagio causato dai lavori di adeguamento prospettati;

RITENUTO di dover disporre il rinnovo del contratto di concessione per ulteriori cinque anni, previa comunicazione alla ATI formata dalla Coop. Res Nova Servizi – Quartu S.E e dalla Coop. La Viola del Pensiero Società Cooperativa Sociale- Cagliari tenuto conto che le disposizioni di legge regolanti la materia nulla vietano in merito, Art. 30 D.Lgs 163/2006 che appunto recita *“salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”*;

DATO atto che il rinnovo della concessione deve avvenire attraverso la stipula di un nuovo contratto che non può sovvertire i contenuti sostanziali del precedente, se non nella parte che dispone le modalità di pagamento del canone di concessione che prevedeva all'art. 5 del contratto citato uno specifico sistema di pagamento del canone e più precisamente: 1^anno – € 60.000,00; 2^ anno €70.000,00; 3^anno €70.000,00- 4^ anno 75.000,00 – 5^ anno 75.000,00, prevedendo nel nuovo accordo che il canone di concessione pari a complessive € 350.000,00 venga ripartito nel quinquennio in canoni annuali di €70.000,00;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, Cultura e Sport, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

UNANIME DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre il rinnovo del contratto di concessione della Comunità Alloggio Anziani SS. Salvatore alla ATI Res Nova –Quartu S.E. e La Viola del Pensiero Cagliari per la durata di anni cinque con decorrenza 1 maggio 2011 e sino al 30 aprile 2016;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio di predisporre gli atti necessari evidenziando nello schema di contratto la clausola del declino di responsabilità per qualunque disagio, compreso il mancato utile e/o qualunque diminuzione di utilità nella disponibilità anche solo di parte della struttura, in ragione dell'esecuzione dei lavori di cui in narrativa;
- di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport

PARERE: Regolarita' tecnica

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA RITA PILUDU

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

II SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

E' affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 27.04.2011
come prescritto dall'art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet
del Comune (art. 32 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA COPIA

--